



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO-FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
35100 PADOVA - P.zza Castello, 12 - Tel. 049 / 8242111 - Fax 049 / 8242152 - e-mail pr.padova@giustizia.it

Ufficio del Personale – Relazioni Sindacali

Prot. nr. 22458/SRS

Padova **21 LUG. 2009**

Al Signor Direttore
della Casa Circondariale di
ROVIGO

E pc. Al Ministero della Giustizia
Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

Alla Segreteria Regionale
C.G.I.L. FP
Via Calatafimi 1/b
45100 **ROVIGO**

Oggetto: Assegnazione FESI Anno 2008

Con riferimento alla nota di Codesta Direzione nr. 4348 del 7/7/2009 relativa a quanto in oggetto ed in considerazione di quanto rappresentato nella nota prot. 032/2009 datata 24/06/2009 dall'O.S. CGIL FP, con la quale si chiedeva l'attivazione della Commissione Arbitrale Regionale ai sensi dell'art. 3 comma 16 dell'AQN per la violazione degli Accordi sottoscritti in tema di FESI, si ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni.

La questione controversa riguarda la corresponsione al Comandante di Reparto ed al Coordinatore del Nucleo Traduzioni, degli incentivi previsti alla lettera C) dell'Accordo Nazionale FESI 2008 e di quelli di cui al punto 8) dell'Accordo decentrato sottoscritto in sede Locale in data 6/2/2009 ai sensi della lettera D) del predetto Accordo Nazionale. Orbene, come eccepito dalla Organizzazione Sindacale in indirizzo, gli incentivi in parola non possono essere cumulati tra loro e ciò per espresso divieto posto dalla stessa disciplina in materia che, al termine del 2° cpv dell'art. 3 lett. D) Accordo FESI del 14.01.09, testualmente prevede che "*tali compensi non sono cumulabili con i compensi previsti dalla lettera C)*".



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO-FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
35100 PADOVA - P.zza Castello, 12 - Tel. 049 / 8242111 - Fax 049 / 8242152 - e-mail pr.padova@giustizia.it

Ufficio del Personale – Relazioni Sindacali

Tale disposto che, appare allo scrivente estremamente chiaro e perentorio nel suo contenuto, esclude categoricamente il cumulo degli incentivi *de quibus* e, come tale non si presta ad alcuna difforme interpretazione, tant'è che quanto affermato nella circolare ministeriale GDAP 0019295 – 2009 del 19/01/2009 non può che intendersi come un mero rafforzativo del divieto posto e non come una rivisitazione ermeneutica in senso estensivo dello stesso.

Ma vi è di più. Dalla lettura dei prospetti inviati da Codesta Direzione si è potuto apprendere che, sempre al Comandante di Reparto ed al Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti sono stati corrisposti oltre agli incentivi di cui alla lettera C) dell'Accordo FESI anche quelli previsti alla lettera A2) dell'Accordo in parola. Anche l'addizione di tali compensi si ritiene illegittima ritenendosi, invero, che ai predetti beneficiari competano esclusivamente gli incentivi previsti alla lettera C). Tale compenso, peraltro, in conformità a quanto specificato dalla summenzionata Circolare del 19.01.2009, dovrà essere corrisposto solamente se, nel mese di riferimento, l'interessato avrà svolto le specifiche funzioni per un periodo superiore a 15 giorni, fatto salvo il divieto di prevedere alcun ulteriore compenso per remunerare la responsabilità di comando e/o di coordinamento.

A sostegno della non cumulabilità di detti compensi, soccorre proprio la distinzione operata dalla norma che, letteralmente, nelle ipotesi previste dalle lettere A1),A2) e A3) si riferisce genericamente "al personale" laddove per il compenso di cui alla lettera C) indica espressamente solo il Comandante di Reparto ed il Coordinatore N.T.P.. Peraltro, la stessa norma prevede un emolumento, fissato in relazione al livello di complessità gestionale dell'istituto, di entità decisamente superiore rispetto a quelli previsti dalle lettere A1),A2) e A3) e destinato proprio a remunerare le responsabilità connesse al Comando dell'istituto o del coordinamento del servizio N.T.P.. Siffatto compenso, inoltre, viene corrisposto ai citati destinatari allorquando questi abbiano svolto le specifiche funzioni per un periodo superiore a 15 giorni e, quindi, anche laddove non abbiano assicurato le 24 ovvero 22 giornate di presenza richieste ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui alla lettera A2).

La specificità dell'incentivo contemplato alla lettera C) dell'Accordo sul FESI si desumerebbe, inoltre, dal fatto che in nessun altra disposizione del citato Accordo, diversamente da quanto accade per le fattispecie indicate alle lettere A1), A2) e A3), è dato rinvenire una previsione di cumulabilità. Se, infatti, le disposizioni emanate avessero voluto prevedere l'attribuzione di due



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO-FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE
35100 PADOVA - P.zza Castello, 12 - Tel. 049 / 8242111 - Fax 049 / 8242152 - e-mail pr.padova@giustizia.it

Ufficio del Personale – Relazioni Sindacali

indennità in capo ai Comandanti di reparto ed ai Coordinatori NTP lo avrebbero sancito al termine dell'esposizione del relativo punto C), ma, ciò, come poc' anzi affermato, non è dato riscontrare dalla lettura delle disposizioni ministeriali citate.

Al riguardo non può richiamarsi neppure quanto affermato nella lett. circ. n. 19295 del 19/01/09, penultimo cpv della pag 4., atteso che, ad un'attenta lettura della disposizione in parola, appare chiaro che la stessa si riferisca al sostituto del Comandante o del Coordinatore N.T.P. che, in caso di assenza del titolare, ne abbia assunto le funzioni con provvedimento formale e solo nel caso in cui il periodo di sostituzione superi nel mese di riferimento i 15 giorni, costituendo questa l'unica eccezione al previsto divieto di cumulabilità, atteso l'ulteriore onere posto in capo al nominato sostituto. Del resto, che l'assunto riguardi solo il sostituto del Comandante o del Coordinatore N.T.P., è confermato altresì dal fatto che la somma tra l'incentivo di cui alla lettera C) è consentita non solo con il compenso previsto dalla lettera A2) bensì anche per quello dalle lettere A1) o A3) o A4) e B), fattispecie queste certamente incompatibili con il tipo di servizio ovvero con i turni espletati dal Comandante o Coordinatore titolare ma che, per contro, potrebbero ben collimare l'attività espletata dall'eventuale sostituto.

Da tutte le considerazioni testè svolte, consegue, pertanto, che il compenso *de quo*, rappresenti l'unico incentivo posto a remunerazione delle responsabilità di comando o coordinamento e che lo stesso non possa essere addizionato alle altre fattispecie indicate alla lettera A) né, per espresso divieto dello stesso Accordo, alle tipologie di cui all'art. 3 lettera D), correlate ai compiti o incarichi che comportano disagi o assunzioni di particolari responsabilità o rischio, la cui individuazione è rimessa alla contrattazione decentrata.

Per quanto sopra esposto, la S.V. vorrà quindi recuperare i compensi relativi al FESI 2008 corrisposti oltre il dovuto al Comandante di Reparto ed al Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Codesto istituto, previa comunicazione agli stessi del presente provvedimento, imputando le somme indebitamente liquidate quale acconto FESI per l'anno 2009.

Si assicuri il puntuale adempimento.


Il Provveditore Regionale
- Dott. Felice Bocchino -